

# **Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 2 giugno 2002**

del 1° marzo 2002

---

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 2 giugno 2002 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
  - la modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza) (FF 2001 1169) e
  - l’iniziativa popolare del 19 novembre 1999 «per madre e bambino – per la protezione del bambino non ancora nato e per l’aiuto a sua madre in stato di bisogno» (FF 2001 5746).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
  - 21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; RU 2000 411) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11);
  - 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
  - 31 *i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
  - 32 *i testi sottoposti a votazione siano spediti dai Comuni, se possibile in modo prioritario, agli elettori residenti all’estero;*
  - 33 *i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna;*
  - 34 *i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso;*
  - 35 *i risultati del vostro Cantone siano pubblicati il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale, con l’indicazione delle possibilità di ricorso. L’indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: “In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato” (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);*

- 36 il *Foglio ufficiale*, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, *sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari*;
- 37 le *schede siano conservate* fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
  
- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però avete altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
  
- 5 Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi incaricato, il quale, a sua volta, trasmetterà immediatamente alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 37 06 o 322 38 29) o, se necessario, per telefono al più tardi entro le ore 18.00 (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
  
- 6 Le domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente:
  1. Volete accettare la modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale svizzero (*Interruzione della gravidanza*)?
  2. Volete accettare l'iniziativa popolare «*per madre e bambino – per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno*»?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° marzo 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz